

DECRETO DEL PRESIDENTE - n. 226 del 19 agosto 2009

VETERINARIO - Misure straordinarie di controllo ai fini della eradicazione della malattia vescicolare dei suini in Campania.

IL PRESIDENTE

VISTI

- Il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 320 dell'8 febbraio 1954;
- Il DPR 317/96 recante norme per l'identificazione e registrazione degli animali e s.m.;
- la Decisione della Commissione europea 2005/779, dell'8 novembre 2005 e successive modifiche, che individua la Regione Campania tra i territori italiani non indenni da malattia vescicolare del suino (MVS) e fissa alcune misure integrative per la movimentazione dei suini;
- il Piano straordinario regionale per l'eradicazione e il controllo della MVS in regione Campania approvato con Delibera di G.R. 2398 del 22 dicembre 2004;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 12 aprile 2008, recante: *"Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare suina (MVS) e di sorveglianza della peste suina classica"*;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 12 aprile 2008, recante: *"Norme concernenti la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni"*;
- il Regolamento 1/2005 CE;
- l'art. 32 della legge n. 833/1978;
- l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'articolo 6 della legge regionale n. 25 del 23 agosto 1983 che attribuisce al Presidente della Giunta regionale l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni;

CONSIDERATO

- che nonostante l'applicazione del piano straordinario regionale continuano a essere evidenziati animali sieropositivi per MVS per i quali l'indagine epidemiologica esperita non consente di determinare l'origine della sieropositività;
- che sono stati segnalati casi di suini privi di estremi identificativi o per i quali il codice identificativo originario sia divenuto parzialmente o totalmente illeggibile, benchè per la regolare esecuzione dei piani nazionali di eradicazione e sorveglianza sia indispensabile una corretta implementazione del sistema di identificazione e registrazione dei suini;
- che nel caso di movimentazione dei suini gli identificativi dei capi non sempre sono riportati correttamente sulla dichiarazione di provenienza (modello 4);
- che nel caso di trasporto dei suini la mancata tenuta di appositi registri delle movimentazioni effettuate con automezzi rende impossibile, in caso di necessità, poter individuare tutte le correlazioni epidemiologiche intervenute anche attraverso il trasporto di animali;
- che il lavaggio e la disinfezione degli automezzi per il trasporto animali, certificata su apposito modello, come previsto dall'O.M. 12 aprile 2008, sono elementi fondamentali nella profilassi della malattia;
- che in alcuni stabilimenti di macellazione per suini sono stati rilevati procedure e protocolli di disinfezione per i mezzi di trasporto e per le strutture medesime non corretti o del tutto inefficaci
- che le suddette carenze o inefficienze rappresentano un rilevante rischio per la diffusione della MVS;
- che i manuali di autocontrollo degli stabilimenti di macellazione non riportano in maniera puntuale idonee procedure e protocolli operativi delle disinfezioni attuate, in particolare quelle per i mezzi di trasporto dei suini;
- che l'articolo 7 dell'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 prevede, nel caso di riscontro di irregolarità documentali, di tenuta del registro di stalla, o in caso di presenza di animali non

correttamente identificati, l'adozione di misure restrittive nei confronti delle aziende zootecniche interessate;

- che le suddette misure consistono nella sospensione della qualifica sanitaria fino alla eventuale regolarizzazione, o nella revoca della qualifica stessa in caso di presenza in azienda di suini privi di certificati che ne attestino la provenienza, o con documentazione o identificazione contraffatte;
- che le medesime misure non sono risultate ad oggi sufficienti a reprimere tali inadempienze a cura di alcuni allevatori che rendono inefficaci gli interventi sanitari tesi a ridurre la diffusione virale ed al raggiungimento progressivo delle condizioni previste per la qualifica di regione accreditata per la Malattia Vescicolare del suino;

RITENUTO, pertanto, necessario

- integrare le suddette misure restrittive di cui all'art. 7 dell'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 recante: "*Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare suina (MVS) e di sorveglianza della peste suina classica*", potenziando l'azione di controllo effettuata dai Servizi Veterinari delle ASL con le seguenti ulteriori misure imposte dalla persistenza della MVS nel territorio della Regione Campania:
 - a. obbligo di abbattimento e distruzione senza indennizzo:
 1. dei suini privi di identificativi e/o certificazione che ne attesti la provenienza;
 2. dei suini con identificativi o documentazione contraffatti;
 3. dei suini non correttamente identificati e/o con irregolarità documentali per i quali il proprietario o detentore non fornisca, entro il termine di sette giorni lavorativi, idonea certificazione attestante l'origine degli animali, la loro identificazione e l'effettiva destinazione alla propria azienda;
 - b. obbligo di abbattimento e distruzione senza indennizzo di tutto l'effettivo dell'allevamento nel caso in cui si rilevi sieropositività negli animali non correttamente identificati e/o introdotti in azienda senza la prescritta documentazione di scorta;
 - c. imputazione ai proprietari o detentori degli animali delle spese di abbattimento e distruzione obbligatori nei casi di cui ai punti a. e b.;
 - d. obbligo di registrazioni delle movimentazioni da parte del trasportatore su apposito registro vidimato dal Servizio Veterinario territorialmente competente, ad integrazione di quanto già previsto dal Regolamento CE 1/2005, per ciascuno spostamento di suini ed indipendentemente dalla durata e dalla distanza dei trasporti effettuati;
 - e. obbligo a cura del trasportatore, per ogni movimentazione effettuata, di tenuta agli atti per un anno e di rilascio all'azienda di origine ed a quella di destinazione degli animali di certificazione dell'avvenuto lavaggio e disinfezione degli automezzi adibiti a trasporto animali, progressivamente riportate nel registro di cui al punto f.;
 - f. obbligo per i titolari degli stabilimenti di macellazione di suini di implementazione del manuale di autocontrollo con una specifica sezione dedicata alle procedure ed al protocollo di disinfezione;
- mantenere in vigore le predette misure integrative fino all'ottenimento per la regione Campania dell'accreditamento per la Malattia vescicolare del suino;

Alla stregua dell'istruttoria, compiuta dal Settore Veterinario nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente Responsabile del provvedimento.

ORDINA

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente di seguito confermato e trascritto:

- di rendere obbligatorio l'abbattimento e la distruzione entro 72 ore dalla notifica di apposita Ordinanza di abbattimento emessa dall'Autorità Sanitaria competente per territorio, previo prelievo ematico per la ricerca degli anticorpi per MSV, degli animali della specie suina

senza indennizzo e con spese a carico del proprietario o detentore dei capi, nei seguenti casi:

1. suini privi di identificativi e/o certificazione che ne attesti la provenienza;
 2. suini con identificativi o documentazione contraffatti;
 3. suini non correttamente identificati o con irregolarità documentale per i quali il proprietario o detentore non fornisca, entro il termine di sette giorni lavorativi, idonea certificazione attestante l'origine degli animali, la loro identificazione e l'effettiva destinazione alla propria azienda;
 4. tutti i suini appartenenti alle aziende in cui sono stati rinvenuti i suini di cui ai punti 1, 2 e 3 risultati positivi agli esami sierologici per MVS;
- di sottoporre a provvedimento di sequestro le aziende in cui sono stati rinvenuti i suini di cui ai punti 1, 2 e 3, con divieto di movimentazione di tutti gli altri suidi eventualmente presenti e con revoca del provvedimento solo a completamento delle operazioni di riacquisizione della qualifica di azienda accreditata per MVS condotte con i criteri di cui all'O.M.12 aprile 2008 e alla Decisione della Commissione 2005/779/CE e successive modifiche;
 - di procedere alla macellazione, senza indennizzo, di tutti i suidi presenti, con un piano di macellazione concordato con il Servizio Veterinario competente e trasmesso al Settore Veterinario Regionale, nei casi di riscontro di sieropositività nel corso delle procedure per il riaccreditamento delle aziende di cui al precedente punto, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente per gli animali sieropositivi;
 - di rendere obbligatorio, entro trenta giorni dall'emanazione della presente ordinanza:
 - a. la dotazione a cura dei trasportatori dei suini, pena la revoca dell'autorizzazione al trasporto, di apposito registro per ciascuno automezzo, vidimato dal Servizio Veterinario territorialmente competente, nel quale annotare tutti le movimentazioni dei suini effettuate includendo i codici delle aziende d'origine e di destinazione degli animali, indipendentemente dalla durata e dalla distanza dei trasporti effettuati;
 - b. la certificazione a cura dei trasportatori dei suini, pena la sospensione per trenta giorni dell'autorizzazione, dell'avvenuto lavaggio e disinfezione degli automezzi adibiti al trasporto dei suini, da rilasciare sia all'azienda di origine che di destinazione degli animali, progressivamente numerata, tenuta in copia agli atti per un anno e annotata nel registro di cui al precedente punto a.;
 - c. l'implementazione a cura dei titolari degli stabilimenti di macellazione dei suini del manuale di autocontrollo con una specifica sezione dedicata alle procedure e al protocollo operativo delle disinfezioni attuate presso le suddette strutture, con particolare riguardo alla pulizia e disinfezione dei mezzi utilizzati per il trasporto dei suini;
 - di mantenere in vigore le su elencate misure in materia di abbattimento e distruzione, di registrazione delle movimentazione dei suini e di disinfezione fino all'ottenimento dell'accREDITAMENTO per la Malattia Vescicolare del suino per la regione Campania;
 - di incaricare i Sindaci e le AASSLL della regione dell'esecuzione del presente provvedimento che entra in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso sul B.U.R.C.;
 - di incaricare il Settore Stampa, Documentazione ed Informazione a procedere alla pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito internet www.regione.campania.it.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tar Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione.